COMUNE DI ZAGAROLO



REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI



CITTÀ DI ZAGAROLO

Regolamento uso impianti sportivi Comunali

Indice

11tolo 1 Disposizioni Generali	
Art.1- Oggetto e Finalità	3
Art.2 – Definizioni	3
Art.3 – Classificazione degli Impianti Sportivi	3
Art.4 – Attività di interesse Pubblico	
Art.5 – Destinatari della Concessione degli Spazi	4
Art.6 – Competenze	4
Titolo II Criteri Generali per uso Impianti Sportivi	
Art.7 - Concessione in uso	5
Art.8 – Criteri e priorità d'assegnazione	<i>.</i> 6
Art.9 - Modalità di utilizzo	
Art.10 – Orari di utilizzo degli impianti	
Art.11 – Rinuncia	
Art.12 – Sospensione	8
Art.13 – Revoca	
Art.14 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive	
Art.15 - Procedure per il rilascio delle concessioni in uso	8
Art.16– Domande di autorizzazione per l'uso temporaneo	9
Art.17 –Documentazione richiesta	9
Titolo III Criteri Generali per la Gestione degli Impianti Sportivi	
Art.18 – Modalità di gestione impianti sportivi	
Art.19 - Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale	10
Art.20– Contabilità e rendiconto	11
Art.21 - Revoca concessione	
Art.22 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti c	
imprenditoriale	11
Titolo IV Tariffe	
Art.23 – Determinazione tariffe	
Art.24 - Modalità di pagamento	
Art.25 – Uso gratuito degli impianti	12
Titolo V Disposizioni Transitorie e Finali	
Art.26- Obblighi a carico dell'assegnatario	
Art.27 – Apertura esercizi di ristoro	
Art.28 – Soggetto referente.	
Art.29 – Diritti del Comune	
Art.30 – Sospensione della concessione	14
Art.31– Revoca della concessione.	
Art.32 – Decadenza della concessione	
Art.33 - Norme di comportamento e di rispetto	
Art 34- Rinvii	
Art.35 – Norme transitorie	15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'uso e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volte a valorizzare il sistema di rete delle strutture dedicate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in questo sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale o ricreativo;
- per forme di utilizzo: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo;
- per assegnazione d'uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato presente sul proprio territorio;
- per concessione in gestione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale affida la gestione di un impianto sportivo, determinandone in tutto o in parte l'utilizzo mediante assegnazione d'uso;
- per tariffa: la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- per associazione sportiva: l'associazione sportiva dilettantistica, il cui scopo sociale non deve prevedere scopo di lucro, ma perseguire i bisogni degli associati;
- per stagione sportiva: il periodo che va dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo.
- per impianto sportivo con rilevanza imprenditoriale: impianto in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la Amministrazione Comunale;
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale: quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;

Art.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, amatoriale e ricreativo nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti sportivi. Gli impianti sportivi comunali sono beni che non rientrano nella concezione cosiddetta demaniale, ma essendo destinati ad un pubblico servizio rientrano tra i beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Gli impianti comunali di rilevanza cittadina sono quelli che, per destinazione d'uso prevalente, ampiezza, attività particolari che vi si svolgono, sono compatibili con le disposizioni regolamentari delle

Federazioni Sportive relative ad una specifica disciplina e possono quindi ospitare gare di serie provinciale, regionale, nazionale, assolvendo le funzioni di interesse generale della cittadinanza. Gli impianti di rilevanza minore sono quelli dotati di attrezzature minime per lo svolgimento di attività ludico-sportive, allenamenti, attività ginniche e motorie rivolte a discipline che non necessitano di spazi con ampiezze particolari.

Alla data della stesura del presente Regolamento sono individuati quali impianti Comunali di rilevanza cittadina i sequenti impianti sportivi:

- Stadio del calcio Elio Mastrangeli via Valle del Formale Zagarolo
- Palazzetto Pietro Arrigo via Valle del Formale Zagarolo
- Palestra Comunale via Valle del Formale Zagarolo
- Palestra Comunale I.C. Valle Martella Zagarolo
- Palazzetto dello sport (in costruzione), Valle Martella Zagarolo

Sono da considerarsi altresì impianti di rilevanza minore:

- Palestre I.C Zagarolo
- Palestra 275° Circolo Didattico Zagarolo

Art.4 ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi Comunali sono destinati ad uso di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall' art. 1 del presente Regolamento, per questo l'Amministrazione Comunale li mette a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta.

A tal fine sono da considerarsi di interesse pubblico:

- l'attività fisica formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti;
- l'attività agonistica con partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e affiliati alle Federazioni Sportive;
- l'attività motoria a favore delle persone diversamente-abili e degli anziani;
- l'attività sportiva in genere ritenuta ricreativa e sociale per tutta la cittadinanza.

Art.5 DESTINATARI DELLA CONCESSIONE DI SPAZI

Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- Enti di promozione sportiva
- Associazioni sportive riconosciute dal CONI e affiliate alle Federazioni
- Istituzioni scolastiche
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- Singoli cittadini, limitatamente alla disponibilità degli impianti individuati dall'Amministrazione Comunale, dove poter svolgere attività sportive di tipo esclusivamente individuale.

Art.6 COMPETENZE

Spetta all'Amministrazione Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive, in ordine:

- alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri e delle priorità da applicare per l'assegnazione degli spazi, indicate nel presente Regolamento;
- alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati criteri per la scelta del concessionario, sulla base dei criteri e delle

- priorità indicate nel presente Regolamento;
- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alle attività di base e agli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo 2° e nel rispetto dei criteri generali indicati dall'Amministrazione Comunale;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale:
- allo svolgimento di ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- alla Giunta Comunale spetta la definizione e l'aggiornamento annuale delle tariffe.

TITOLO II CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

Il presente Titolo disciplina i casi di sola concessione in uso degli impianti

Art 7- CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive studentesche che ne fanno richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, gare e manifestazioni, allenamenti e attività promozionale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa. Viene conferita tramite provvedimento a carattere annuale, stagionale o temporaneo, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

L'autorizzazione è sempre subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni cui l'autorizzazione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario. L'autorizzazione all'uso delle palestre scolastiche è concessa soltanto al di fuori dell'orario didattico. Le esigenze di funzionamento della scuola cui la palestra è correlata sono considerate prevalenti rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi, pertanto i provvedimenti di autorizzazione potranno essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educative e didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si rende necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, le attività/manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale hanno priorità rispetto a qualsiasi altra richiesta di utilizzo.

Le autorizzazioni possono essere sospese, per ragioni di carattere contingente in ordine alle necessità tecniche e manutentive degli impianti, in caso di violazione delle condizioni cui le stesse sono subordinate, nonché definitivamente revocate per reiterata inosservanza delle suddette condizioni o per altri gravi motivi, non ultimo, il mancato pagamento delle tariffe di utilizzo.

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso previa acquisizione da parte

dell'ufficio preposto dell'agibilità e di eventuali prescrizioni degli organi di controllo nonchè del parere espresso dai Dirigenti Scolastici (per l'utilizzo delle palestre scolastiche).

Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo. La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgervi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

Nel concedere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi ai soggetti interessati verrà richiesto quanto segue:

- a) assunzione di responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività;
- b) possesso di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, nonché assicurazione personale di tutti i praticanti l'attività;
- c) impegno ad ottemperare a tutte le norme relative alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- d) osservanza delle disposizioni che regolano le manifestazioni pubbliche;
- e) impegno a risarcire il Comune di eventuali danni arrecati alle strutture;
- f) dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di impegno a rispettarlo, pena revoca dell'autorizzazione concessa.

ART. 8 CRITERI E PRIORITA' D'ASSEGNAZIONE

Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai soggetti che ne fanno richiesta in base ai seguenti criteri:

- Associazioni Sportive iscritte nell'elenco delle Associazioni Sportive Comunali;
- ◆ Associazioni Sportive riconosciute dal CONI e affiliate alle Federazioni Sportive;
- Enti di Promozione Sportiva;
 - Associazioni che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per diversamente-abili;
- ♦ Associazioni che abbiano nel loro intento l'attività sportiva e sociale rivolta agli anziani;
- ◆ Associazioni che svolgano attività rivolta prevalentemente al sesso femminile
 - Associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto e che siano in possesso di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - ◆ Aggregazioni spontanee di cittadini, con definite caratteristiche di responsabilità e finalità conformi allo scopo degli impianti e ad una corretta finalità sociale.

Fermo restando il principio volto a garantire la continuità delle attività svolte dalle Associazioni locali storicamente consolidate sul territorio, qualora la medesima struttura sportiva sia richiesta in uso da più soggetti si terrà conto delle priorità sotto elencate:

A) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE

- A1 promozione e avviamento all'attività sportiva di base per i ragazzi
- A2 attività agonistica

- A3 presentazione di progetti di integrazione sociale a favore di ragazzi disabili
- A4 promozione attività sportiva e/o ricreativa per la terza età
- ➤ A5 attività ricreativa
- B) NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SOCIETA' SPORTIVA AL MOMENTO DELLA DOMANDA

(In riferimento alla passata stagione sportiva)

- ➤ B1 oltre 100 iscritti
- B2 oltre 50 e fino agli 100
- > B3 oltre i 20 e fino ai 50
- B4 fino ai 20 iscritti

C)PERCENTUALE DEI RESIDENTI RISPETTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI ALL' ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA LA CONCESSIONE

- C1 al 100 %
- > C2 oltre 75%
- > C3 da 50% fino a 75%
- C4 inferiore a 50%

D) PROGETTUALITÀ DESCRITTA NELLA RELAZIONE

- D1 risultati raggiunti in tornei e campionati relativamente al settore giovanile
- ➤ D2 risultati raggiunti nel rispetto della buona educazione nello svolgimento delle attività sportive.

I criteri sopra elencati saranno scelti come priorità anche per le concessioni in gestione senza rilevanza imprenditoriale.

Art. 9 MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati ed è assolutamente vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate in concessione. Gli utenti all'atto della richiesta non possono richiedere la concessione in uso per più di due impianti sportivi. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e dirigenti oltre ai funzionari del Comune per gli eventuali controlli. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono dei danni causati a persone e/o a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Gli utenti sono tenuti a risarcire all'Amministrazione Comunale eventuali danni agli impianti e/o agli attrezzi in questi presenti. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva di spazi sportivi destinati all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini.

Art. 10 ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati dal lunedì al sabato mattina per gli allenamenti, il sabato pomeriggio, la domenica e durante le festività per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con gli assegnatari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso. Le palestre scolastiche possono essere utilizzate soltanto al di fuori dell'attività didattica.

Art. 11 RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta in forma scritta e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali. Gli spazi disponibili, in caso di rinuncia definitiva, saranno assegnati alle società sportive le cui richieste siano rimaste inevase e secondo i criteri stabiliti dall'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 12 SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc.) o per ragioni tecniche contingenti, relative alla manutenzione degli impianti. L' Amministrazione Comunale nei casi sopra descritti, provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi verrà sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Art. 13 REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in particolare del mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato. Resta l'obbligo dell'Assegnatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e richiedere possibilità per il medesimo di nessun indennizzo. senza Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.14 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (concerti, riunioni, congressi etc.) previo accordo con l'ufficio preposto o con l'associazione concessionaria dell'impianto.

Art. 15 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN USO

Coloro che abbiano interesse ad usufruire degli impianti sportivi, devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda presso l'ufficio sport del Comune, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quante ore settimanali. Le domande di utilizzo delle palestre per l'intera stagione sportiva debbono essere presentate dalle società/associazioni/gruppi interessati presso l'Ufficio Sport del Comune entro il 20 giugno di ogni anno. Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione solo limitatamente alle disponibilità residue di spazi. Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato A, nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento.

La richiesta deve contenere :

- l'indicazione del richiedente
- l'indicazione della sede legale, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico e mail;
- la dichiarazione di iscrizione all'elenco Comunale delle associazioni sportive;

- l'indicazione di massimo 2 (due) impianti dove si intende svolgere l'attività;
- l'indicazione delle finalità dell'attività sportiva e del programma delle attività che si intendono svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine delle attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (laurea in scienze motorie o titolo equipollente e istruttore federale).

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione. L'Ufficio Sport provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità sopraindicate, all'impostazione del piano stagionale di assegnazione, secondo i criteri di priorità espressi nell'articolo 8 del presente Regolamento. Il piano stagionale di assegnazione viene approvato con provvedimento del capo area competente su indicazione del Delegato allo Sport.

Dopo l'approvazione del piano si provvede a rilasciare i conseguenti provvedimenti autorizzativi ed a quantificare l'ammontare del corrispettivo a carico degli assegnatari, sulla scorta del tariffario previsto dal presente Regolamento. Le suddette tariffe sono versate dagli assegnatari con n°3 rate trimestrali e n°1 rata mensile (si fa riferimento alla stagione sportiva la cui durata è di 10 mesi).

Art. 16 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER L'USO TEMPORANEO

Le domande di autorizzazione per uso temporaneo devono pervenire all'Ufficio Sport con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della richiesta. Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato B nonché sottoscritte dal responsabile delle Associazioni/Gruppi richiedenti corredate dalla documentazione richiesta dal presente Regolamento. Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione. In caso di più richieste per la medesima data, la precedenza viene stabilita secondo i criteri dettati dal presente Regolamento. I provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dall'Ufficio Sport, previo pagamento della quota a carico dell'assegnatario, quantificata in base al tariffario previsto dal presente Regolamento.

Art.17 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I documenti che devono essere allegati alla domanda di richiesta dell'uso dell'impianto sportivo sono i seguenti:

- Statuto dell' Associazione/Gruppo
- Atto di affiliazione ad una Federazione Sportiva Italiana e documentazione attestante l'inizio della attività societaria
- Indicazione della sede legale, con indirizzo completo
- Partita IVA, Codice Fiscale dell'Associazione/Gruppo
- Composizione dettagliata del Direttivo dell'Associazione/Gruppo
- Dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui si attesti l'assenza di scopo di lucro
- Relazione dettagliata sul programma delle attività che si intendono svolgere, con l'indicazione della disciplina da praticare nell'impianto sportivo
- Elenco allenatori, istruttori, insegnanti e maestri con allegate le relative qualifiche

■ Bilancio annuale previsto e bilancio stagione passata;

TITOLO III CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.18 MODALITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta, distinguiamo la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale e con rilevanza imprenditoriale.

Art.19 CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, così come definiti nell'articolo 2 del presente Regolamento, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, e Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Gli Statuti delle Associazioni concessionarie dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati , anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali derivanti dalla gestione degli impianti suddetti. Gli eventuali utili di bilancio, dovranno essere investiti per eventuali miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso.

L'Amministrazione Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle priorità indicate nell'articolo 8 del presente regolamento.

La durata della concessione va da 1 (uno) anno fino a un massimo di anni 3 (tre).

La concessione in gestione si può richiedere per un solo impianto.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas) sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

assenza di finalità di lucro;

La Concessione in gestione dell'impianto sportivo potrà essere affidata mediante apposita convenzione, contenente:

- oggetto della convenzione
- durata della gestione che verrà indicata nel bando
- La manutenzione ordinaria a carico del concessionario. Mentre eventuali spese di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Amministrazione Comunale che dovranno, di volta in volta, essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dall'Area Comunale Competente
- uso pubblico dell'impianto
- attività sociali ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici, svolti in collaborazione con i servizi socio-culturali e con la scuola
- entità di un eventuale contributo che l'Amministrazione potrà corrispondere in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto
- assicurazioni, responsabilità, tariffe, sicurezza, verifiche, controlli sull'andamento della gestione
- divieto di sub-concessione

revoca dell'affidamento

Art.20 CONTABILITÀ E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione si dovrà presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'anno successivo. Le utenze (acqua, luce, gas) saranno a carico del Comune

Art.21 REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 20 e 21 sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche tecniche e in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

Art.22 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, viene rilasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- manutenzione straordinaria a carico dell'Amministrazione Comunale

Con proprio atto l'Amministrazione Comunale definirà inoltre:

- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario:
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

TITOLO IV

Art.23- DETERMINAZIONE TARIFFE

L'uso degli impianti sportivi comunali da parte degli utenti prevede il pagamento di apposite tariffe determinate e aggiornate dagli organi competenti come da articolo 6 del presente Regolamento.

Le tariffe si distinguono in:

- orarie (ad esempio per gli allenamenti)
- a prestazione (ad esempio per lo svolgimento di gare)
- ♦ a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad esempio per manifestazioni o gare con pubblico pagante)
- ad abbonamenti
- in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo dello stesso.

Le tariffe, nel caso di affidamento in gestione degli impianti, devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

La tariffa complessiva è differenziata per le Associazioni aventi sede fuori Comune e per le Società professionistiche. Gode della riduzione l'attività motoria a favore dei diversamente-abili e degli anziani.

Art.24 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le associazioni, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti. Le società che non osservano gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. Ai richiedenti esercenti attività non sportive il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento della cauzione. Il pagamento delle tariffe previste per l'impianto di utilizzo devono essere versate all'Amministrazione Comunale mediante bollettino di conto corrente postale secondo le modalità previste nell'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 25 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici ivi compresa l'attività pomeridiana. Associazioni Sportive che hanno la concessione in gestione dell'impianto secondo l'articolo 20 del presente regolamento.

TITOLO V Disposizioni Transitorie e Finali

Art.26 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura per le attività per le quali è concessa l'autorizzazione, nei giorni ed orari stabiliti nel provvedimento di convenzione. Nel caso l'impianto venga utilizzato per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, l'assegnatario si impegna a rispettare le regole igienico-sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate da tutta la normativa vigente in materia. L'Assegnatario è tenuto alla

custodia dei beni in uso e alla sorveglianza durante l'utilizzo degli stessi. In particolare, l'Assegnatario, tramite propria persona delegata (dirigente, istruttore od altro proprio referente) si impegna:

- ad esercitare la sorveglianza sull'entrata e sulla uscita dell'utenza
- a provvedere, negli orari assegnati, alla vigilanza sugli utenti

L'Assegnatario si impegna ad un corretto utilizzo delle strutture assegnate in uso e delle relative attrezzature. In particolare:

- a provvedere alla pulizia dei locali utilizzati
- a non installare attrezzature fisse senza preventiva autorizzazione
- a non collocare altre attrezzature che possano comunque ridurre la disponibilità di spazio
- a dotarsi di appositi contenitori, per riporre sia le attrezzature proprie che quelle utilizzate congiuntamente agli altri assegnatari
- a riordinare la struttura ed a riporre negli appositi spazi il materiale utilizzato
- a far rispettare il divieto assoluto di introdurre negli impianti sportivi veicoli, cicli e motocicli

L'assegnatario è inoltre assoggettato ai seguenti divieti:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione
- usare calzature non adeguate all'interno degli impianti sportivi
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori
- utilizzare gli impianti al di fuori degli orari autorizzati
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate
- Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
- richiedere più spazi (giorni e/o orari) diversi da quelli realmente utilizzati;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone diverse dal concessionario o da un suo delegato.

L'Assegnatario sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle strutture ed attrezzature durante lo svolgimento delle proprie attività o comunque ad esse connessi. Nel caso in cui la struttura sia utilizzata da più utenti e risulti impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l'impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso. L'Assegnatario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in relazione all'esercizio delle proprie attività, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità al riguardo. A tal fine assume apposita ed idonea copertura assicurativa. L'Assegnatario individua nella persona di un proprio dirigente, preferibilmente residente in Zagarolo, il responsabile a tutti gli effetti del presente regolamento. Il nominativo di detto responsabile, completo di generalità ed indirizzo, viene comunicato all'Ufficio Sport fin dall'atto della presentazione della domanda di assegnazione. Detta persona sarà referente e garante nei confronti della Amministrazione Comunale del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'Assegnatario, fino a comunicazione scritta di nuovo nominativo. In relazione alle specificità di ciascuna struttura sportiva e alle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'uso, è rimessa al Capo Area competente la facoltà di provvedere alla formulazione di norme di comportamento aggiuntive e complementari a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 27 APERTURA ESERCIZI DI RISTORO

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di ristoro. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del Competente Organo Comunale.

Art.28 SOGGETTO REFERENTE

Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune:

- direttamente responsabile del risarcimento di tutti i danni, così come specificati nel presente regolamento
- domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione
- responsabile in prima persona del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione
- direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso
- direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti.

Art.29 DIRITTI DEL COMUNE

Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della convenzione da parte dell'Assegnatario.

Art.30 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà, nel corso della validità della concessione, di sospendere la stessa per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dell'Assegnatario. La sospensione della concessione per l'uso di cui al precedente punto deve essere comunicata all'Assegnatario con un congruo preavviso.

Art.31 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per motivate circostanze con adeguato preavviso all'Assegnatario. Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.

Art.32 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione si intende decaduta automaticamente quando:

- l'Assegnatario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune
- l'Assegnatario sub-concede gli impianti a terzi
- Quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti organi di vigilanza
- Quando nell'arco di tempo di 6 mesi si verifichino due violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il regolamento non preveda specificamente la decadenza immediata.
- La decadenza della concessione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di concessione originariamente previsto.

Art.33 NORME DI COMPORTAMENTO E DI RISPETTO

Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

- Eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
- Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
- Rispetto degli impianti: tutti i soggetti utilizzatori dell'impianto devono rispettare il bene dato in uso, secondo i criteri del buon senso e dell'educazione civica.
- Regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
- Partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.
- Efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Art.34 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- il T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili
 e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento e alla
 normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la
 individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione
 sportiva;

Art. 35 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.